

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RICOMPRESI NEI TERRITORI CLASSIFICATI MONTANI, PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGRICOLO IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2006, N. 16 (NORME IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA E DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA IN AREE MONTANE)" EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 0187/PRES. DEL 20 GIUGNO 2007, PUBBLICATO SUL BUR N. 28 DEL 11 LUGLIO 2007

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 2 del DPRReg. n. 187/2007

Art. 3 Abrogazione degli articoli 3 e 9 del DPRReg. n. 187/2007

Art. 4 Sostituzione dell'articolo 4 del DPRReg. n. 187/2007

Art. 5 Norma transitoria

Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 187 (Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)).

Art. 2 Sostituzione dell'art. 2 del DPRReg. 187/2007

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 187/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate tramite PEC al Servizio competente della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche all'indirizzo gestioneterritorio@certregione.fvg.it, durante tutto l'anno.
2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
 - a) relazione tecnico illustrativa che descrive dettagliatamente l'area oggetto dell'intervento proposto, la realtà agronomica e fondiaria, gli obiettivi perseguiti nelle materie agricola ed economica, con indicazione delle modalità di valorizzazione dell'area dal punto di vista agricolo e la previsione di organizzazione delle aree; essa, inoltre, illustra gli aspetti urbanistici correlati all'approvazione del piano, gli aspetti ambientali e paesaggistici e contiene l'indicazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario da realizzarsi, il cronoprogramma dell'intervento ed il preventivo di spesa. In particolare sono indicati l'estensione della superficie considerata, il numero delle particelle ricomprese, il numero degli intestatari interessati;
 - b) deliberazione dell'organo competente del Comune concernente l'avvio del procedimento di formazione del piano e l'autorizzazione a presentare domanda di contributo.
3. Le domande sono considerate ammissibili solo se complete di tutta la documentazione di cui al comma 2 e sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Non sono ammissibili le domande dei Comuni che non hanno completato la preventiva procedura di esproprio in ordine a interventi già finanziati ai sensi del presente regolamento.>>

Art. 3 Abrogazione degli artt. 3 e 9 del DPRReg. 187/2007

1. Gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Regione n. 187/2007 sono abrogati.

Art. 4 Sostituzione dell'art. 4 del DPRReg. 187/2007

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 187/20074 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Modalità di concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente nel limite massimo fissato al comma 2 dell'articolo 5.

3. Le domande sono finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le domande non soddisfatte per carenza di risorse disponibili sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel caso di sopravvenuta disponibilità di risorse entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.>>

Art. 5 Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE